

Congedo per cure per gli invalidi

DI COSA SI TRATTA

I lavoratori invalidi ai quali sia stata riconosciuta una **riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%**, hanno la possibilità di utilizzare il **congedo per cure**, che permette di assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di **30 giorni all'anno**, dal 1° gennaio al 31 dicembre, in aggiunta alle assenze per malattia, anche in modo frazionato.

I giorni di assenza devono essere **utilizzati** per sottoporsi a **cure**, che devono essere **prescritte** e correlate alla propria condizione invalidante.

DESTINATARI

Per poter accedere al congedo per cure non è necessario, a differenza di altri permessi e congedi, il riconoscimento della Legge 104 del 1992 ma è fondamentale che sia stata certificata **una riduzione della capacità lavorativa almeno del 50%**.

Tale *congedo deve essere utilizzato in via esclusiva*, per sottoporsi a **cure necessarie, e non rinviabili**, che siano **correlate all'invalidità riconosciuta**, e che siano state **prescritte** dal medico di base o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

COME FARE

Ai fini del riconoscimento del beneficio, al datore di lavoro si deve presentare:

- ✓ il riconoscimento dell'invalidità civile superiore al 50%;
- ✓ la richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o dello specialista appartenente a una struttura sanitaria pubblica, che attesti la necessità delle cure in relazione alla patologia invalidante e specifichi il tipo e la durata delle cure stesse.

In seguito, il lavoratore è tenuto a presentare idonea documentazione comprovante l'avvenuta sottoposizione alle cure.

In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, può essere prodotta anche attestazione cumulativa.

RETRIBUZIONE

Tale congedo è **parificato alle assenze per malattia anche dal punto di vista retributivo**.

Si tratta di **30 giorni aggiuntivi al periodo di comperto**, che è il massimale di giorni nel quale i lavoratori possono assentarsi per malattia.

Si evidenzia che il congedo resta in capo al datore di lavoro, che di fatto retribuisce i giorni di assenza, secondo le regole della malattia.

La contrattazione collettiva, nelle sue diverse articolazioni può prevedere, in aggiunta al periodo di cui sopra, trattamenti di miglior favore.

Per informazioni, chiarimenti o dubbi contatta il
Dipartimento Politiche Sociali CISL MILANO METROPOLI - Via Alessandro Tadino, 23 www.cislmilano.it
ALICE LOCCI

Tel. 02.20.52.52.14 Fax. 02.20.43.660

Cell. 348.95.01.793 E-mail a.locci@cisl.it Telegram <https://t.me/Dipolsocislmi>